



Agenzia Regionale  
per lo Sviluppo e l'Innovazione  
dell'Agricoltura del Lazio

*Struttura Interna Referente Privacy*

CIRCOLARE N. 46  
Del 22/11/2023

A tutti i Dirigenti

LORO SEDI

pc Al Commissario Straordinario  
nella qualità di  
Titolare del Trattamento  
Dott. Massimiliano Raffa  
S E DE

OGGETTO: Indicazioni operative per la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi

Relativamente alla tematica della pubblicazione dei dati personali sul sito istituzionale dell'Ente (sezioni dedicate), e, in particolare, alla pubblicazione di nominativi (nome e cognome) di soggetti esterni all'Ente, su indicazione del DPO Arsial, si ritiene utile ricordare quanto di seguito indicato.

Alle pubblicazioni online si applicano tutti i limiti previsti per le pubblicazioni per finalità di trasparenza, ovvero il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute o, in generale, di categorie particolari di dati personali ai sensi degli artt. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-septies, comma 8 del d.lgs. 196/2003, nonché il divieto di diffondere dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti (in ossequio al principio di minimizzazione ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento).

Inoltre si evidenzia che, decorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline o dalla normativa per la pubblicazione degli atti e documenti gli Enti non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti.

In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi. Ciò, salvo che gli stessi atti e documenti non debbano essere pubblicati in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza.

Laddove l'Amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti,

DIREZIONE GENERALE

Via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma  
tel. +39 0686273607  
direzione@arsial.it  
arsial@pec.arsialpec.it  
www.arsial.it



verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

Ciò pure in considerazione del fatto che, anche in tale ipotesi, i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 4 par. 1, lett. a del Regolamento), ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi (c.d. "principio di minimizzazione" di cui all'art. 5, par. 1 lett. c) del Regolamento).

Pertanto, anche in presenza di un obbligo di pubblicità è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall'atto in ossequio al citato principio di minimizzazione<sup>1</sup>.

Si ribadisce che, in ogni caso, è vietata la diffusione di dati relativi alla salute (art. 2-septies, comma 8, del Codice; cfr. anche art. 9, par. 1, 2, 4, del Regolamento), ossia di «*dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelino informazioni relative al suo stato di salute*» (art. 4, par. 1, n. 15; considerando n. 35 del Regolamento).

Per quanto sopra si invitano quanti in indirizzo a fornire le istruzioni operative al personale incaricato interno alle rispettive aree.

La Struttura Interna Referente Privacy resta, naturalmente, a disposizione per ogni richiesta di chiarimento in merito.

Il Direttore Generale  
n.q. di Designato al Trattamento  
(Giacomo Guastella)

---

<sup>1</sup> A titolo meramente esemplificativo, si evidenzia che il Garante per la protezione dei dati personali, nei numerosi provvedimenti relativi alle pubblicazioni dei dati personali, ha sanzionato taluni enti locali per la pubblicazione dei nominativi (nome e cognome) delle controparti in un giudizio e perfino l'IBAN dell'avvocato incaricato dall'Ente (in una deliberazione della giunta comunale relativa alla costituzione in giudizio e affidamento di un incarico professionale ad uno studio legale) (ordinanza ingiunzione del 15.01.2020 doc. web. n. 9261227; ordinanza ingiunzione del 28.04.2022 doc. web. n. 9777127).

Occorrerebbe, pertanto, in un giudizio che coinvolge l'Ente, oscurare i nominativi delle controparti in una determinazione di conferimento di incarico legale, unitamente a qualunque dato o informazione di contesto che le renda identificabili ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento UE n. 2016/679.